



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°135 del 03 Marzo 2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 Marzo 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 46 della società BOTRICELLO SPORTIVA APS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 29/01/2026 (Punizione sportiva perdita della gara Amatori Sersale F.C. VS Botricello Sportiva APS del valevole per il Torneo Amatori con il punteggio di 0 – 3; squalifica del calciatore VISCOMI Antonio per UNA gara effettiva).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito a chiarimenti – per come deciso nella seduta del 9.2.2026; cfr C.U. 126 del 10.02.2026 - il direttore di gara alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La società Botricello Sportiva APS ha presentato ricorso in relazione alla gara del 24.01.2026 tra Amatori Sersale Foot. Club – Botricello Sportiva, con il quale ha eccepito una serie di gravi e numerose difformità, incongruenze e contraddizioni presenti nel referto del direttore di gara.

Il ricorso conclude chiedendo che *"venga dichiarata l'inattendibilità del referto arbitrale e del relativo supplemento; – vengano conseguentemente annullate e/o riviste le sanzioni eventualmente irrogate; – venga valutata ogni ulteriore decisione ritenuta di giustizia sportiva."*

Alla seduta del 02.03.2026 è stato escusso il direttore di gara che ha confermato di non aver adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei calciatori, e che in campo non si è verificato alcun contatto fisico tra i calciatori, né nei confronti del direttore di gara.

Questa Corte richiama l'art. 64 NOIF che afferma *"L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio"*.

Nel verificare il rispetto di tali parametri bisogna attenersi a quanto riportato nel referto di gara.

Ebbene, dal referto di gara non sono emerse situazioni incontrollabili "idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro".

Inoltre l'arbitro ha confermato come non vi fossero le condizioni tali da disporre l'interruzione della partita, stante l'assenza di comportamenti violenti che imponessero la presenza sul terreno di gioco delle forze dell'ordine, ed ancora confermando che lo stesso è rientrato negli spogliatoi senza l'assistenza di alcuno.

Pertanto, dall'istruttoria svolta, non sono emersi episodi che potessero compromettere l'incolumità dei tesserati in campo tali da giustificare l'interruzione della partita.

In ordine alla squalifica del calciatore Antonio Viscomi, invece, questa Corte deve dedurre l'inammissibilità del ricorso ex art. 137 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo dispone:

- la ripetizione della gara Amatori Sersale Foot. Club – Botricello Sportiva APS, mandando alla Segreteria della Delegazione Provinciale della LND per i provvedimenti conseguenziali;
- dichiara inammissibile il reclamo in ordine alla squalifica del calciatore Antonio Viscomi;
- dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 61 della società HAMMERS F.C. A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 19/02/2026 (omologazione del risultato della gara del campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile Bocale Calcio Admo – Hammers F.C. A.S.D. 4-1)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

lette le memorie difensive della società A.S.D. Bocale Calcio ADMO;

RITENUTO CHE

1.- Il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso con il quale la Hammers FC ASD aveva chiesto la punizione sportiva della perdita della gara alla società BOCALE CALCIO ADMO avendo quest'ultima schierato nell'incontro dell'8/2/2026 tra il Bocale Calcio - Hammers FC, del campionato Regionale di serie C di Calcio a 5 femminile, la calciatrice Assumma Martina (16/11/1993), tesserata anche per la Reggina 1914 SSD di calcio a 11, la quale aveva già disputato nello stesso giorno la gara Reggina 1914 SSD A RL - Esaro Women ETS (Campionato Eccellenza Femminile di Calcio a 11).

Ha irrogato sanzioni disciplinari a carico della società Bocale Calcio, ma ha omologato il risultato della gara di 4-1 per il Bocale Calcio, affermando che la vigente normativa ammette il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5 e non prevede la sanzione della perdita della gara in caso di calciatore o calciatrice che ha disputato due gare nello stesso giorno.

2.- Con reclamo del 24/2/2026 la Hammers ASD contesta la mancata applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 comma 6 lett. a) CGS, che prevede la perdita della gara se la società impiega calciatori "che non abbiano titolo per prendervi parte", dato atto che l'art. 34 comma 2 delle NOIF esclude la possibilità di partecipare ad una seconda gara nella medesima giornata solare.

Il Giudice sportivo avrebbe errato nel limitarsi ad applicare sanzioni alla calciatrice, al dirigente e alla società, ai sensi dell'art.11 CGS, ma non la sanzione della perdita della gara di cui all'art.10 CGS.

3.- Secondo questa Corte il giudice di primo grado ha deciso correttamente in quanto, preso atto della violazione dell'art. 34 comma 2 delle NOIF ("Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale"), si è attenuto alle disposizioni dell'art. 10 comma 6 lett. c) CGS, secondo cui la sanzione della perdita della gara è inflitta a chi "viola le disposizioni di cui agli art.34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF", escludendo l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art.34 Noif.

All'illecito in esame non è dunque applicabile la sanzione della perdita della gara (cfr. C.A.F., C.U. 21/C del 29/11/2004 n. 8: "Per il comportamento tenuto dai due tesserati della società, che nello stesso giorno partecipano a due gare, non è prevista la sanzione della perdita della gara, ma la sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda").

PQM

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 62 della società A.S.D. SINOPOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 19/02/2026 (punizione sportiva della perdita della gara Sinopolese vs A.S.D. Mammola del 7.2.2026 valevole per il Campionato di Terza Categoria Gir. G con il punteggio di 0 – 3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO CHE

Si rende opportuno convocare il direttore di gara per ottenere chiarimenti in ordine ai fatti descritti nel referto di gara;

PQM

Convoca il direttore di gara sig. Filippo Ferrara per la seduta del 23.03.2026, alle 15,30, mandando alla Segreteria della Corte Sportiva d'Appello Territoriale per gli adempimenti di rito.

RECLAMO N. 63 della società A.S.D. ACADEMY CROTONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 74 del 19/02/2026 (punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Digiesse Praiatortora vs A.S.D. Academy Crotone del 15.02.2026 valevole per il Campionato Under 17 Regionali con il punteggio di 0 – 3; squalifica dirigente FICARA Gianluca fino al 18/03/2026; ammenda € 50,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

1.- Il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni con riferimento alla gara del campionato Under 17 Regionale tra A.S.D. Digiesse Praiatortora e A.S.D. Academy Crotone del 15/2/2026, dopo aver accertato che il calciatore De Tursi Stefano non risultava tesserato con la società Academy Crotone alla data della gara e che, pertanto, non aveva titolo a parteciparvi.

Tanto a seguito della rinuncia della società a disputare il campionato di prima categoria, con delibera di esclusione della stessa dal campionato pubblicata sul CU n.114 del 22/01/2026, con applicazione del disposto dell'art.110 comma 1 delle NOIF, secondo cui tutti i calciatori tesserati con la società sono liberi d'autorità dalla data della pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la delibera di esclusione.

Nel medesimo provvedimento si comunica che la società ha richiesto di mantenere matricola federale e anzianità di affiliazione per continuare a svolgere attività femminile e settore Giovanile e Scolastico.

2.- Con reclamo del 22/2/2026 la Academy Crotone contesta le sanzioni e ne chiede l'annullamento, in quanto non sussisterebbero i presupposti per lo svincolo d'autorità dei tesseramenti dei calciatori nati nel 2009, tra i quali De Tursi Stefano, che hanno titolo a partecipare al campionato Under 17 Regionale, in quanto la rinuncia è limitata al campionato di prima categoria, mentre la società è pienamente operativa nel Settore Giovanile e Scolastico e i 2009 rientrano nel limite di età previsto per la categoria.

A sostegno della tesi difensiva, richiama le convocazioni nelle rappresentative Regionali dei calciatori Bianchi e Suppa, che costituirebbe un riconoscimento da parte della Federazione del regolare tesseramento dei calciatori, in quanto avvenute in data successiva al "presunto" svincolo d'autorità, circostanza che avrebbe portato un legittimo affidamento nella società nella validità del tesseramento.

3.- Preso atto di quanto sopra, la Corte ritiene preliminarmente di dover dichiarare l'inammissibilità del reclamo avverso la squalifica al dirigente Ficara Gianluca fino al 18/03/2026, inferiore ad un mese, e all'ammenda alla società di € 50,00, in quanto non impugnabili ai sensi dell'art.137 comma 3 lett.b) e lett.d) del CGS.

Riguardo alla perdita sportiva della gara e, dunque, all'irregolare tesseramento del calciatore Di Tursi Stefano, si deduce:

L'art.110 comma 1 delle Noif prevede lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori tesserati a seguito della delibera di esclusione dal campionato della società, "salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale".

Per la valutazione dell'eccezionalità prevista dall'art.110 Noif e invocata in reclamo quale motivo di deroga allo svincolo, nella prosecuzione dell'attività nel SGS, si richiama la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, n.12/TFNT del 27/9/2021, che esclude qualsiasi interpretazione che esuli dal tenore letterale della norma, rimarcando la natura di atto dovuto dello svincolo:

"Appare opportuno evidenziare, inoltre, come con l'utilizzo dell'espressione "riconosciuti dal Presidente Federale" con riferimento ai casi eccezionali, il legislatore abbia inteso riservare alla valutazione discrezionale esclusiva dell'organo di vertice della federazione, il ricorrere di tali situazioni eccezionali, che, conseguentemente, non potrebbe essere sindacata da un organo della giustizia sportiva".

Per potersi affermare la deroga allo svincolo d'autorità il Comunicato Ufficiale 114 del 22.1.2026 avrebbe dovuto esplicitamente riportare un provvedimento del Presidente Federale di avvenuto mantenimento del vincolo medesimo, con riconoscimento della ricorrenza di un "caso eccezionale".

Il C.U. 114/2026 non fa alcun riferimento al mantenimento del vincolo per i calciatori tesserati, dichiarando invece esplicitamente lo svincolo d'autorità ex art.110 Noif, con conseguente cancellazione dei nominativi da parte dell'Ufficio Tesseramento.

Né rileva il mantenimento dell'attività nel SGS, in quanto l'art. 110 NOIF non presuppone per lo svincolo d'autorità che la società divenga del tutto inattiva, come precisato dalla Giustizia Sportiva: *"Va anzitutto precisato che l'art. 110 NOIF non contiene un riferimento a società divenute del tutto inattive, come vorrebbe la ricorrente. Una simile espressione di totale o definitiva inattività non è presente nella disposizione e l'interpolazione operata dal ricorrente esorbita dal dettato letterale dell'art. 110 NOIF. Tale disposizione, piuttosto, prevede quale fattispecie di svincolo il "caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza", cioè la circostanza effettivamente verificatasi nel caso di specie"* (cfr. Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite n.34/2020-21 del 22/10/2020).

Del resto, lo svincolo non preclude alla società un nuovo tesseramento dei medesimi calciatori, già tesserati per il campionato dilettanti e svincolati d'autorità, per lo svolgimento dell'attività nel SGS, così come avvenuto con lo stesso De Tursi Stefano, che risulta essere stato nuovamente e regolarmente tesserato in data 20/2/2026.

Tanto premesso, la Corte;

PQM

dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica dirigente FICARA Gianluca fino al 18/03/2026 e l'ammenda alla società di € 50,00;

rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi